REGOLAMENTO PER LE ACQUISIZIONI E DISMISSIONI DI PARTECIPAZIONI IN ORGANISMI SOCIETARI

Sommario

Art. 1 - Disposizioni generali

Art. 2 - Soggetti destinatari

Art. 3 - Avvio procedura dismissione/alienazione partecipazioni societarie

Art. 4 - Quantificazione del valore delle quote sociali ed esercizio del diritto di prelazione da parte degli altri soci

Art. 5 - Modalità e criteri di alienazione

Art. 6 - Norma di rinvio

Art. 7 - Tutela della privacy

ABRUZZO PROGETTI S.p.A.
Sede Legale e Amministrativa
P.zza Santa Maria Paganica, 5 – 67100 L'Aquila

www.abruzzoprogettispa.it
C.F. e PI. 01560580662
Capitale sociale € 400.000,00
PEC: abruzzoprogetti@pec.it

Art. 1 - Disposizioni generali

Il presente regolamento disciplina e recepisce le disposizioni di cui al D. Lgs. 175/2016, a cui integralmente si riporta per quanto non espressamente disciplinato, congiuntamente a quanto previsto dallo Statuto e dal Codice Civile.

La quantificazione del valore delle quote è effettuata con deliberazione dell'Assemblea dei Soci all'esito di istruttoria, sentito il parere del Collegio Sindacale e del Revisore dei Conti.

Il procedimento di dismissione, alienazione e permuta delle quote di partecipazione in organismi societari è di competenza dell'Assemblea dei Soci che ne delibera in merito.

Art. 2 - Soggetti destinatari

Il presente regolamento si rivolge agli Amministratori, Revisori Contabili, Dirigenti e Funzionari della Società, i quali si impegnano a far rispettare, per la durata della loro carica o rapporto di lavoro, le disposizioni del presente regolamento.

Art. 3 - Avvio procedura dismissione/alienazione partecipazioni societarie

La dismissione/alienazione di partecipazioni societarie è decisa dall'Assemblea dei Soci con propria deliberazione, quest'ultima interviene dopo l'approvazione da parte della Regione del Piano Programma contenente il "Piano delle acquisizioni/dismissioni partecipazioni in altri organismi e delle variazioni del capitale sociale".

S'intende "alienazione", quando la Società procede alla cessione della totalità delle quote possedute o alla cessione di un numero di quote a seguito della quale la stessa passa da socio di maggioranza a socio di minoranza o, comunque, si altera il rapporto di forza all'interno della Società medesima.

Per "alienazione" si intende, invece, la cessione di un numero di quote predeterminato, che non si caratterizzi quale dismissione della partecipazione societaria, e venga effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione.

È comunque rispettato il divieto di cui all'art. 4, comma 1, del D. Lgs. 175/2016.

Art. 4 - Quantificazione del valore delle quote sociali ed esercizio del diritto di prelazione da parte degli altri soci

Al fine di procedere alla dismissione/alienazione delle proprie quote sociali, la Società procede alla stima del valore delle quote detenute secondo i criteri di seguito indicati.

Per la vendita di partecipazioni societarie, per la stima del valore della quota si fa, di norma, riferimento al metodo del patrimonio netto di cui all'art. 2423 del Cod. Civ.

Una volta individuato il valore della quota detenuta dalla Società, anche se ciò non fosse previsto nello Statuto, la stessa quota sarà offerta in prelazione agli altri Soci, se presenti, in base all'art. 2473-quater del Cod. Civ.

Nel caso in cui tale diritto non venga esercitato, la Società è libera di trasferire le proprie quote a soggetti diversi utilizzando, per l'individuazione del contraente, procedure di alienazione volte a garantire la massima trasparenza e non discriminazione di cui al successivo articolo.

Art. 5 - Modalità e criteri di alienazione

In caso di alienazione di partecipazioni societarie, sia mediante asta pubblica sia mediante procedura negoziata preceduta da avviso per manifestazione di interesse ad evidenza pubblica, si procede all'aggiudicazione in favore di chi ha presentato un'offerta superiore o almeno pari al prezzo a base di gara.

Si procederà ad aggiudicazione o ad affidamento anche in caso di una sola offerta valida. Il bando, ovvero la lettera d'invito, sulla base delle caratteristiche della partecipazione da alienare, può prevedere il criterio dell'aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tenendo conto anche di elementi qualitativi e/o progettuali che tengano conto della valorizzazione dell'organismo societario oltre il prezzo. All'offerente/partecipante dovranno essere richieste garanzie adeguate per la realizzazione di quanto proposto e come meglio specificato negli atti di gara.

A seguito del primo incanto o procedura infruttuosa, il prezzo a base di gara può essere ridotto entro il 15% relativamente alla sola componente economica con atto motivato dell'Assemblea dei Soci con parere favorevole del Collegio Sindacale.

Tali procedure avverranno nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione.

Resta salvo quanto previsto dall'art. 10, comma 2, del D. Lgs. 175/2016.

Art. 6 - Norma di rinvio

Il presente regolamento, per quanto non espressamente disciplinato, rinvia alle disposizioni del D. Lgs. 175/2016, congiuntamente a quanto previsto dallo Statuto e dal Codice Civile, nonché alle norme sul controllo analogo delle società in house.

Art. 7 - Tutela della privacy

I dati raccolti vengono trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679.